

Proponibilità dell'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di ammissione del credito con riserva

Tribunale di Napoli Nord, 13 aprile 2016. Presidente Caria. Relatore Lamonica.

Fallimento - Ammissione del credito con riserva – Ratio della disposizione - Proponibilità dell'opposizione allo stato passivo - Esclusione

L'ammissione del credito con riserva, prevista dall'articolo 96 legge fall., ha natura cautelare e consente al giudice di provvedere in tal senso in relazione a situazioni sottratte al controllo del creditore, il quale, durante il tempo necessario alla realizzazione della condizione, della definizione del giudizio ovvero dell'acquisizione del documento (la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente), vede in tal modo tutelata la propria posizione grazie alla formazione di quote di accantonamento in vista di riparti parziali e del riparto finale.

Il provvedimento di ammissione del credito con riserva differisce dalla definitiva decisione sullo stesso che, ai sensi dell'articolo 113-bis legge fall., viene adottata una volta che si sia verificato l'evento che ha imposto l'apposizione della riserva; l'opposizione allo stato passivo ai sensi dell'articolo 98 legge fall. potrà quindi essere esperita esclusivamente verso il secondo provvedimento e non certo contro il primo.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 98 R.D. 267/42, I. M. rappresentava che il tribunale di Napoli con sentenza n. 9444/14 del 15.10.2014 dichiarava inefficace il licenziamento intimato al ricorrente in data 20.11.2010 e condannava la S.IT.AL a corrispondere al ricorrente una somma pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data della sua riassunzione oltre accessori di legge, condannava, inoltre, la Sital al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.717,05 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno, indennità di mancato preavviso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del diritto al saldo.

I. precisava di non essere stato riassunto dalla società fallita, quindi, deduceva di avere diritto, per le retribuzioni maturate dalla data dell'illegittimo licenziamento del 20.11.2010 al 30.10.2014 alla somma di euro 90.992,84, inoltre, deduceva di non aver percepito il trattamento di rapporto maturato dall'1.09.2010 al 2.07.2015 pari a euro 6,767,76.

L'opponente presentava domanda di ammissione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 L.F. e il giudice delegato con il decreto disponeva: "rilevato che la sentenza prodotta risulta appellata, visto l'art. 96 n.3 L.F. ammette con

riserva per euro 80.471 di cui euro 67.705,00 per mensilità maturate dalla data di licenziamento alla sentenza di fallimento con privilegio richiesto, oltre interessi e rivalutazione non essendo dovuto il TFR richiesto perché non riconosciuto in sentenza”.

Nell'impugnare il decreto del giudice delegato, I. domandava al tribunale l'ammissione allo stato passivo della società Sital per “l'ulteriore somma complessiva di euro 23.006,02 di cui euro 16.238,26 per mensilità maturate fino alla sentenza emessa dal Giudice del lavoro di Napoli ed euro 6.767,76 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre svalutazione ed interessi come per legge così come risulta dai conteggi allegati all'istanza di ammissione ed alla presente opposizione oltre il danno dovuto per la svalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto oltre gli interessi legali nonché spese, diritti e d onorari”.

Il Presidente della sezione con decreto del 25-26.11.2015 fissava l'udienza dinanzi al giudice delegato per l'istruttoria.

Con memoria difensiva ex art. 99 L.F., si costituiva in giudizio la curatela del fallimento Sital la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso era stato depositato in data 12.11.15, quindi, decorso il termine di trenta giorni decorrenti dal 12.10.2015, data in cui l'ufficio fallimentare aveva comunicato all'opponente il provvedimento del giudice delegato, ed entro il quale doveva essere proposta l'impugnativa avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.

Inoltre, l'ufficio fallimentare domandava il rigetto dell'opposizione contestando i conteggi compiuti da I. e la domanda di ammissione per il TFR.

Svoltasi l'istruttoria, nel corso dell'udienza del 17 marzo 2016 il giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il tribunale ritiene il ricorso inammissibile.
2. Preliminarmente, il collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 98 L.F. formulata dalla curatela del fallimento Sital la quale ha dedotto che I., avendo ricevuto comunicazione in data 12.10.2016 del provvedimento del giudice delegato, avrebbe depositato oltre il termine di trenta giorni l'atto di opposizione. Dall'istruttoria svolta dal giudice delegato risulta che l'opponente, nel corso dell'udienza del 21.01.2016, si è difeso deducendo di aver depositato telematicamente entro l'11.11.2016 l'atto di opposizione e ha depositato, entro il 17 marzo 2016, copia della ricevuta di trasmissione alla PEC della cancelleria del tribunale di Napoli Nord da cui risulta che il ricorso ex art. 98 L.F. è stato inviato in data 11.11.2016, quindi, entro trenta giorni dal 12.10.2016.
3. Il tribunale, nell'esaminare nel merito il ricorso, osserva che lo stesso è inammissibile atteso che il provvedimento di ammissione con riserva adottato dal giudice delegato non è impugnabile con lo strumento dell'opposizione regolato dall'art. 98 L.F.
 - 3.1. Appare opportuno, per procedere alla compiuta motivazione del provvedimento svolgere l'analisi dell'art. 96 L.F. e dell'istituto dell'ammissione con riserva. L'art. 96 co. 2 L.F. regola l'istituto dell'ammissione con riserva disponendo che il giudice adotta il relativo provvedimento “Oltre che nei casi stabiliti dalla legge” anche nei seguenti casi: “1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55; 2) i crediti per i quali la

mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”.

La disposizione in esame riconosce al giudice il potere di adottare il decreto di ammissione con riserva che ha natura di provvedimento cautelare atteso che, nel periodo di tempo necessario per la realizzazione della condizione, della definizione del giudizio ovvero dell'acquisizione del documento, la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente, si tutelano le ragioni del creditore tramite la previsione della formazione di “quote di accantonamento” a loro favore nell'ambito di riparti parziali e del riparto finale.

Il provvedimento in esame ha l'effetto di differire la cognizione del giudice alla realizzazione dell'evento che ha imposto l'apposizione della riserva destinato ad essere sostituito, all'atto dello scioglimento della riserva stessa, da un provvedimento che costituisce il risultato dell'esercizio di un'attività di cognizione, sia pure solo “endofallimentare”, e che non sarebbe in alcun modo vincolato dalla precedente valutazione relativa all'ammissione del credito al passivo fallimentare con riserva.

Si deve precisare che l'art. 96 co. 2 L.F. ha riformulato l'istituto dell'ammissione con riserva regolato, originariamente, dal testo dell'art. 95 co. 2 L.F.

L'art. 95 co. 2 L.F. prevedeva che “I crediti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito”.

Sotto l'imperio della norma previgente la dottrina e la giurisprudenza distinguevano due tipologie di ammissione con riserva: il decreto con il quale si disponeva l'ammissione con riserva di produzione dei documenti giustificativi e il decreto con il quale il giudice delegato disponeva l'ammissione dei crediti condizionati e dei crediti risultanti da sentenza non passata in giudicato e impugnata.

Il primo tipo di provvedimento era qualificato come decreto con cui si disponeva la produzione, entro un termine, del documento giustificativo della pretesa creditoria con ammissione temporanea allo stato passivo del credito che produceva, con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo e nel caso in cui non fosse stata depositata la documentazione necessaria, il rigetto della domanda. Logico corollario era che il creditore poteva ottenere lo scioglimento della riserva solo proponendo opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F. (cfr. Cass. 1961/75; Cass. 1990/12147; Cass. 1987/717; Cass. 1982/2996)

In particolare, la dottrina richiamava il dato letterale degli artt. 97 ult. co. 98 co. 1 L.F. che prevedevano, rispettivamente, il dovere del curatore di dare comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo ai creditori ammessi con riserva e il potere di questi di impugnare il provvedimento del giudice delegato.

Si osservava, inoltre, che l'art. 95 L.F. nel prevedere l'ammissione con riserva dei crediti sprovvisti di documentazione giustificativa derogava la regola fissata dall'art. 93 L.F. secondo cui il giudice delegato disponeva l'ammissione se il creditore avesse dimostrato la propria pretesa economica.

Quindi, in dottrina si precisava che la questione del “significato di un’ammissione definitiva con riserva di un credito non documentato” doveva essere risolta nel senso che “il credito, non potendo più il creditore fornire la prova documentale dello stesso era come se non fosse stato ammesso al passivo”.

Questo regime giuridico per la “riserva di documentazione” era giustificato in quanto si precisava che si trattava di una riserva meramente processuale che “non comporta un giudizio sull’esistenza ed opponibilità del credito da parte del giudice delegato difettando la documentazione probatoria per cui è necessaria l’opposizione per permettere una valutazione circa la prova del credito che si assume esistente”.

Invece, per le altre tipologie di riserve, in particolare per la riserva del credito condizionato, si precisava che “la domanda di ammissione al passivo è stata già favorevolmente deliberata dal giudice solo che l’ammissione definitiva dipende dal verificarsi di un evento futuro ed incerto (e non dall’adempimento di un onere probatorio) che sfugge alla disponibilità del creditore, sicché, in tal caso, questi non ha alcun interesse a proporre l’opposizione per eliminare la riserva, che dura fino a quando è possibile che la condizione venga in essere. Né l’opposizione avrebbe un petitum ragionevole perché si dovrebbe chiedere al giudice dell’opposizione di sciogliere la riserva al verificarsi dell’evento condizionante e di sospendere il processo in attesa del verificarsi dello stesso”. Queste tipologie di provvedimento avevano natura cautelare diretta a tutelare le ragioni del creditore nelle more del verificarsi dell’evento, rappresentato dalla condizione o dal passaggio in giudicato della sentenza, che prescindeva dalla diligenza del creditore.

Rispetto a queste riserve si escludeva la necessità dell’opposizione e, in difetto di espressa previsione normativa, si riteneva che il giudice potesse sciogliere la riserva con decreto ex art. 25 L.F. verificando l’esito della condizione, procedendo alla revoca della riserva se la condizione si fosse avverata prima del riparto finale cui avesse partecipato il creditore condizionale ovvero a revocare il deposito eseguito in occasione del riparto finale a norma dell’art. 117 co. 2 se la condizione si fosse verificata dopo la chiusura del fallimento.

Il testo attuale dell’art. 96 L.F. prevede il potere del giudice di disporre l’ammissione con riserva in ragione del verificarsi di situazioni che sono sottratte al controllo del creditore, quindi, è prevista l’adozione di un provvedimento di natura cautelare atteso che, nel periodo di tempo necessario per la realizzazione della condizione, della definizione del giudizio ovvero dell’acquisizione del documento, la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente, si tutelano le ragioni del creditore tramite, come precisato, la previsione della formazione di “quote di accantonamento” a loro favore nell’ambito di riparti parziali e del riparto finale.

Il provvedimento differisce la cognizione del giudice alla realizzazione dell’evento che ha imposto l’apposizione della riserva destinato ad essere sostituito, all’atto dello scioglimento della riserva, da un provvedimento che costituisce il risultato dell’esercizio di un’attività di cognizione, con provvedimento definitivo sulla ammissione o esclusione del credito.

Pertanto, in caso di provvedimento di ammissione del giudice con riserva lo stesso non è impugnabile ai sensi dell’art. 98 L.F. dovendosi svolgere il giudizio di cognizione completo sulla fondatezza della pretesa creditoria,

al momento dello scioglimento della riserva, ai sensi dell'art. 113 bis L.F., dinanzi al giudice delegato.

3.2. Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, l'opposizione allo stato passivo promosso da I. deve essere dichiarata inammissibile atteso che il decreto del giudice delegato nel disporre l'ammissione con riserva ha sostanzialmente disposto il differimento del giudizio di cognizione sull'intera domanda alla data in cui, passata in giudicato la sentenza, sarà a sciolta la riserva ai sensi dell'art. 113 bis L.F.

4. Il collegio, stante la soccombenza del ricorrente, condanna lo stesso al pagamento a favore della curatela del fallimento SITAL s.r.l. la somma di euro 2.000 oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa come per legge.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione;

- condanna I. A. al pagamento a favore della curatela del fallimento SITAL s.r.l. la somma di euro 2.000 oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa come per legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Aversa, 13 aprile 2016.